



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale n. 119 del 15 Marzo 2022

1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 14 marzo 2022, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri :

- | | | |
|-----------------|------------|-------------|
| - Avv. Luigi | COMBARIATI | PRESIDENTE; |
| - Avv. Carlo | ROTUNDO | COMPONENTE; |
| - Avv. Maurizio | RODINO' | COMPONENTE. |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Angelo Comito.

RECLAMO n° 25 della Società A.S.D. V.E. RENDE

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.110 del 1.3.2022 (Squalifica allenatore Sig. MICIELI Eugenio per QUATTRO giornate, squalifica calciatore RUFFOLO Davide per SEI gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

OSSERVA

dal referto di gara risulta che:

- al momento dell'espulsione il calciatore Ruffolo Davide spingeva lievemente l'arbitro ed a fine partita, entrava sul terreno di gioco dirigendosi verso l'arbitro e veniva trattenuto da un compagno di gara, riuscendo, comunque, a spingere nuovamente il direttore di gara anche questa volta in modo lieve;
- che l'allenatore della Società A.D.S. V.E. Rende Micieli Eugenio durante ed a fine gara rivolgeva al direttore di gara espressioni offensive e minacciose;

RITENUTO

- che il comportamento del calciatore Ruffolo Davide deve inquadrarsi nell'atto di modesta protesta contro l'arbitro, sebbene reiterata, (cui va aggiunta l'entrata abusiva in campo), non potendo rinvenirsi un tentativo di aggressione per la mancanza di atti idonei diretti in modo non equivoco a porre in essere atti di violenza nei confronti del direttore di gara;
- che il comportamento dell'allenatore integra la condotta offensiva e minacciosa nei confronti dell'arbitro;

P.Q.M.

riduce la squalifica a carico del calciatore RUFFOLO Davide a QUATTRO giornate effettiva di gara;
conferma la sanzione irrogata dal primo giudice a carico dell'allenatore MICIELI Eugenio;
dispone accreditarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva sul conto della reclamante.

RECLAMO n° 26 della Società F.C.D. ROMBIOLESE

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 110 del 1.3.2022 (Inibizione Sig. FERRARO Nicola fino al 4 MAGGIO 2022, inibizione del sig. VANGELI Saverio fino al 27 APRILE 2022).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

RITENUTO

- che con e-mail del 2.3.2022 la Società Rombiolese, formulando richiesta di copia del referto arbitrale, ha preannunciato reclamo avverso il deliberato del Giudice Sportivo; - che, tuttavia, la medesima Società non provvedeva al deposito del reclamo stesso presso la segreteria della Corte sportiva di Appello, nei termini previsti;
- che ai sensi dell'art. 48, comma 2, C.G.S. *"I ricorsi ed i reclami, anche se soltanto preannunciati, a pena di irricevibilità, sono gravati dal prescritto contributo"*;
- che ai sensi dell'art. 76, comma 2, C.G.S. *"Il reclamo deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo..."*.
- che la Società ha omesso di versare il relativo contributo;
- che ai sensi dell'art. 76, comma 3, ultimo periodo, *"In caso di mancato deposito del reclamo nel termine indicato, la Corte sportiva di appello non è tenuta a pronunciare"*;

P.Q.M.

dichiara non luogo a provvedere in ordine all'intestato procedimento e dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi